



# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le professioni di piastrellista e fumista

**Modifica del 27 febbraio 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le professioni di piastrellista e fumista, allegato al decreto del Consiglio federale del 2 luglio 2018<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

*Allegato 1*

## **1.1 Adeguamento dei salari effettivi**

... i salari effettivi di tutti i lavoratori soggetti ... nelle categorie salariali A, B, C1, C2, C2, D1, D2 e D3 sono aumentati di 30 franchi.

## **1.2 Salari minimi**

(ai sensi dell'art. 7.1.2 CCNL)

---

Salari minimi	Fr.
Categoria A	5170.–
Categoria B	4670.–
Categoria C1	4215.–
Categoria C2	4215.–
Categoria D 1, 85% di A	4395.–
Categoria D 2, 87% di A	4498.–

<sup>1</sup> FF 2018 3583

Salari minimi	Fr.
Categoria D 3, 94% di A	4860.–
Categoria E	Salario solo previa approvazione della CPPR
Categoria F	v. art. 7.1.2

Salari minimi delle persone in formazione	Fr.
Piastrellista/Fumista AFC 1° Anno di tirocinio	750.–
Piastrellista/Fumista AFC 2° Anno di tirocinio	900.–
Piastrellista/Fumista AFC 3° Anno di tirocinio	1200.–
Tirocinio supplementare Piastrellista/Fumista AFC 2° Anno di tirocinio	1550.–
Tirocinio supplementare Piastrellista/Fumista AFC 3° Anno di tirocinio	2000.–
Apprendista piastrellista CFP 1° anno di tirocinio	620.–
Apprendista piastrellista CFP 2° anno di tirocinio	750.–
Tirocinio AFC abbreviato dopo il CFP (attestato) 2° anno di tirocinio	900.–
Tirocinio AFC abbreviato dopo il CFP (attestato) 3° anno di tirocinio	1200.–

### 1.3 Indennità per il pranzo

(ai sensi dell'art. 9.2 CCNL)

250 franchi forfettari al mese oppure 18 franchi per ciascun pasto.

### 1.4 Orario di lavoro annuo massimo lordo

(ai sensi dell'art. 6.1.4 CCNL)

	Orario di lavoro annuo massimo lordo	Giornate lavorative annue lorde	Ore mensili medie
2020	2148,40	262	179,03

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

27 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

